

REGOLAMENTO (CEE) N. 3284/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1987****relativo alla vendita ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di carni bovine provenienti dalle scorte di intervento destinate ad essere trasformate nella Valtellina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che recentemente la zona italiana della Valtellina è stata vittima di calamità naturali che hanno provocato danni ingenti all'industria di trasformazione delle carni; che, date queste particolari circostanze, è opportuno prevedere un certo incentivo alla ripresa dell'attività del settore, procedendo alla vendita di un determinato quantitativo di scorte di carni bovine detenute all'intervento, destinate ad essere trasformate esclusivamente nella suddetta regione; che, per quanto riguarda i quarti posteriori, è opportuno prevedere che siano messe in vendita solo le carni acquistate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2964/86 della Commissione, del 26 settembre 1986, relativo a misure eccezionali da adottare nel settore delle carni bovine in seguito alla comparsa dell'afta epizootica in talune regioni italiane⁽³⁾;

considerando che è opportuno subordinare la suddetta vendita alle norme stabilite dai regolamenti (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁵⁾, (CEE) n. 1687/76⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2791/87⁽⁷⁾, e (CEE) n. 2182/77⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/87, prevedendo nel contempo le deroghe che si rivelino necessarie in considerazione della destinazione dei prodotti considerati;

considerando che è opportuno derogare al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2173/79, date le difficoltà amministrative che l'applicazione di questa norma potrebbe creare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Articolo 1

1. Si procede alla vendita, per la trasformazione nel territorio della Valtellina, dei seguenti quantitativi di carni bovine

- 800 t circa di quarti anteriori detenuti dall'organismo di intervento italiano e acquistati anteriormente al 1° gennaio 1985,
- 1 700 t circa di quarti posteriori, detenuti dall'organismo di intervento italiano e acquistati anteriormente al 1° gennaio 1987 nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2964/86.

2. L'organismo di intervento italiano vende innanzitutto, per ognuna delle categorie di carni di cui al paragrafo 1, le carni immagazzinate da più tempo.

3. I prezzi, le qualità e i quantitativi di tali carni sono specificati nell'allegato I.

4. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le vendite si effettuano conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 2182/77.

5. In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande di acquisto non devono recare l'indicazione del magazzino in cui i prodotti sono giacenti.

6. Per maggiori informazioni circa i quantitativi disponibili e i luoghi di magazzino, gli interessati possono rivolgersi all'indirizzo indicato nell'allegato II.

Articolo 2

1. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77, la domanda d'acquisto

a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti da almeno 12 mesi un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia regolarmente iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro;

b) deve essere corredata

- dell'impegno scritto del richiedente che trasformerà egli stesso o farà trasformare nel territorio della Valtellina le carni nei prodotti specificati all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 entro il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 1 dello stesso regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 98 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 276 del 27. 9. 1986, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 268 del 19. 9. 1987, pag. 19.

⁽⁸⁾ GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.